

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1781)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro della Sanità**

(COLOMBO VITTORINO)

NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

Aumento del contributo annuo a favore del Comitato  
internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.)

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le finalità di ordine umanitario istituzionalmente perseguite dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) nel quadro delle attribuzioni ad esso conferite dalle Convenzioni di Ginevra.

Il problema del finanziamento delle complesse attività svolte dal CICR è stato motivo di costante preoccupazione per gli organi responsabili dell'ente, che ha potuto assolvere ai suoi compiti grazie all'apporto finanziario ed agli aiuti forniti dai vari Paesi.

Anche l'Italia, come noto, concorre al finanziamento del CICR con un contributo annuale che, ormai da un decennio, è stabilito in lire 12.500.000 (legge 13 ottobre 1965, n. 1187).

Il generale aumento dei costi registrato nel corso di questi ultimi anni nei vari set-

tori di attività non poteva, ovviamente, non riflettersi sulla situazione finanziaria dell'ente che, per il conseguente considerevole aumento delle varie spese di carattere operativo, è venuto a trovarsi di fronte a problemi di finanziamento di notevole gravità, problemi solo in parte superati da contribuzioni di carattere straordinario offerte da vari Governi e da istituzioni internazionali. Per fare un esempio, nel 1971 le spese per la struttura permanente — che è quella volta all'assolvimento delle finalità fondamentali dell'ente considerate a lungo termine — sono state coperte grazie ad un contributo straordinario di un milione di dollari concesso dal Governo degli Stati Uniti. Permane, tuttavia, una situazione finanziaria sensibilmente deficitaria, come dimostra la previsione, rife-

rita all'anno in corso, di un disavanzo di oltre due milioni di franchi svizzeri, in conseguenza del continuo e costante aumento delle spese operative cui dianzi si è fatto cenno.

Muovendo dalla obbiettiva valutazione delle considerazioni di notevole difficoltà nelle quali, già da tempo, è venuto a trovarsi il

CICR, con il presente disegno di legge si propone di elevare il contributo annuo, di cui alla legge n. 1187 del 1965, a lire 24 milioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, tenuto anche presente che analoghe iniziative sono state assunte e già perfezionate da Governi di altri Paesi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo annuo di lire 12.500.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965, n. 1187, è elevato a lire 24.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

### Art. 2.

All'onere di lire 11.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.